

Assemblaggio su protezione e tutela per minori non accompagnati

Abstract: competenza sulla impugnativa del provvedimento negativo della Commissione nel caso di richiedente asilo diventato maggiorenne dopo la decisione. Applicabilità della disciplina di cui agli artt. 343 e segg. c.c. ai msna anche non richiedenti protezione.

1) Nel caso di richiedente asilo minorenni diventato maggiorenne dopo la decisione della Commissione, sull'impugnativa del provvedimento della commissione - che non ha riconosciuto alcuna forma di protezione - è competente il TO oppure il Tribunale per i Minori?

2) Credo che la competenza resti al TO anche in caso di richiedente asilo minorenni.

La competenza del TM è -ex art. 38 dispatt. c.c.- residuale per i casi espressamente previsti dalla stessa disposizione (o da altra disposizione di legge che espressamente attribuisca al TM la competenza a decidere: tipo l. adozioni oppure, per rimanere in tema, la competenza a ratificare le misure di protezione adottate nei confronti dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 d.lgs 142/15); diversamente opera la norma generale del 38 comma 2 ossia che i provvedimenti riguardanti i minori sono emessi dal TO. Mi sembra che l'art. 35 d. lgs 25/2008 parli solo di Tribunale senza specificare nulla di diverso anche qualora la richiesta di asilo provenga da minorenni.

3) Concordo. Trattandosi di impugnazione del provvedimento della Commissione il procedimento e la competenza sono stabilite dall'art.35 del D.Lgs. 25/2008 e comunque, non rientra in alcuna delle ipotesi specificamente previste dall'art. 38 dispatt. c.c.

4) E' il TO ex art. 35 D.Lgs. 25/2008, così come modificato dall'art. 34, c.20 del D. Lgs. 150/2011, che peraltro fa espressamente riferimento all'autorità giudiziaria ordinaria per tutti i soggetti che presentano ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale. Occorre anche tenere conto che il secondo comma dell'art.38 disp. att. c.c. stabilisce che sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, come quindi anche la casistica in oggetto.

5) Un aiuto dai colleghi TUTELARI e degli stranieri.

A causa del massiccio sbarco sulle coste crotonesi, ho ricevuto due segnalazioni dalla questura, ciascuna comprendente 96 minori stranieri.

La legge adozioni consente l'applicazione diretta degli istituti della adozione.

Affidamento e provvedimenti urgenti ma non anche la tutela ex art.343 e Ss. C.c.

La direttiva procedure consente l'applicazione dell'art 343 e ss cc ai msna richiedenti protezione internazionale.

In base a quale norma devo aprire la tutela dei minori stranieri non accompagnati non richiedenti protezione internazionale ?

Applico tout court l'art. 343 cc o le cose stanno diversamente?

Attualmente mi servo della legge adozioni e della convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti del fanciullo firmata a Strasburgo e ratificata in Italia nel 2003 per aprire la tutela provvisoria.

Ma la tutela definitiva su quale norma la fondo?

La norma di riferimento è l'art. 19 del d.lgs n. 142 del 2015 che richiama espressamente l'art. 343 cc sull'apertura della tutela da parte del giudice tutelare. Ma solo per i richiedenti protezione internazionale. E i minori che non la richiedono ?

6) Intervengo avendo avuto l'onore (e l'onere, anche) di essere individuato come tutore (anche) di minori stranieri soli (richiedenti asilo o meno).

Non esiste alcuna limitazione all'applicazione dell'art. 343 c.c. nei confronti del minore non italiano. Anzi, sarebbe discriminatorio e gravemente lesivo dei diritti del minore provvedere altrimenti solo in base alla nazionalità del minore.

Sono d'altronde dell'idea che, benché la tutela stia subendo di fatto grandissime evoluzioni rispetto allo schema del legislatore codicistico, sia sempre preferibile individuare strade che non costruiscono un diritto differenziale per le persone straniere, tanto più se minorenni. Allorquando ciò sia possibile, ovviamente.

L'art. 343 c.c. e la disciplina codicistica devono essere il riferimento anche indipendentemente dall'art. 19 d.lgs. 142/15 (che attiene principalmente alla disciplina dell'accoglienza modificando anche il quadro precedente ma che, comunque, effettivamente richiama anch'esso la basilare norma in materia).

D'altra parte, se posso, credo sia fondamentale procedere immediatamente alla nomina del tutore nella persona che maggiormente possa rispecchiare le caratteristiche del comma 4 dell'art. 348 c.c. e dia maggiori garanzie di indipendenza rispetto proprio alle strutture di accoglienza ed alle autorità che le finanziano.

Troppo spesso, ancora oggi, si assiste alla nomina del tutore nella persona del responsabile della comunità ove è collocato o in operatori della stessa, con gravissima lesione della legge che stabilisce l'assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti solo entro il termine di trenta giorni o, comunque, sino alla nomina del tutore da parte del G.T. (art. 3, l. 149/01). Ciò dico, ovviamente, indipendentemente dalla bontà d'animo di ognuno, ma è evidente che il ruolo di terzietà ed indipendenza (anche economica) del tutore è un prerequisito di tale "ufficio" che, a mio parere, non può che rispondere esclusivamente alle finalità solidaristiche che la Costituzione vuole (art. 2). Non a caso il compito deve essere assolto in maniera gratuita per precisa disposizione di legge.

Per questo molte sono state le iniziative formative e di sensibilizzazione volte alla creazione di "liste di tutori" presso i Tribunali (ordinari e per i minorenni) con l'indicazione della disponibilità da parte di privati cittadini ad assumere tali incarichi.

A Bari il compito di nomina, in realtà, è assolto dal Tribunale per i Minorenni attraverso la disposizione di cui all'art. 10, l. 184/83 e solo raramente mi è capitato di verificare l'interesse dell'Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario.

7) Mi permetto tuttavia di precisare ma forse mi sbaglio che la giurisdizione sussiste solo se il destinatario delle norme è residente in Italia o ha un rappresentante stabile, salve convenzione internazionali (art.3 l.218/95). Quindi guardando all' art 42 Dip dobbiamo applicare la convenzione Aja 1961 esecutiva in Italia con l. 742/80 peraltro applicabile anche a chi non ha la residenza abituale nei paesi aderenti. Questo significa che devo applicare la convenzione Aja per le tutele di minori stranieri non aderenti alla convenzione? Oppure significa che non posso applicare la convenzione ai minori di Stati non aderenti alla stessa?

Non si spiega altrimenti come mai il legislatore con il Dlgs 142/15 abbia sentito la necessità di dire espressamente che si applica il 343 e ss cc ai msna non richiedenti asilo.

Aggiungo infine che l'art 16 disp legge in generale prevede l'applicazione dei diritti civili del cittadino allo straniero solo a condizione di reciprocità, salvo leggi speciali che appunto non conosco sul tema dei msna non richiedenti asilo. Sbaglio qualcosa? Non credo che le norme del codice civile si possano estendere tout court a tutti. Manca nel codice civile una norma analoga a quella prevista dall'art. 3 codice penale (principio di universalità temperato).

8) Mi sembra che la situazione sia più semplice, se non mi sfugge qualcosa.

La giurisdizione per i minori si applica nel territorio dove si trovano e nel caso dei minori soli è per forza il territorio italiano.

Anche per i minori stranieri non accompagnati che non richiedono la protezione internazionale, si applica senza dubbio l'art. 343 c.c., come ad un minore italiano, stante il principio di parità di trattamento dei minori più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

peraltro la legge 183/84 prevede (art. 2) che la tutela sia provvisoriamente in capo al responsabile della struttura di accoglienza e dunque vale fino a quando non venga aperta la tutela ex art. 343 c.c.

Non c'è motivo di differenziare e le norme del codice civile vanno applicate il prima possibile per dare effettiva tutela al MSNA. E secondo me non c'entra l'art. 16 preleggi al codice civile, perchè la tutela non è un diritto civile ma un obbligo di legge, oltre al fatto che non si applica per gli stranieri regolari e i minori stranieri lo sono per legge, essendo inespellibili (art. 19, co. 2 lett a) TU 286/98 e art. 28 dpr 394/99)

9) Quindi in base a queste riflessioni il c.c. si applica anche agli stranieri senza distinzione di sorta. Il ragionamento non mi convince: le norme sulla protezione dei minori previste dal diritto internazionale privato non avrebbero senso allora. Il concetto costituzionale di cittadinanza quale titolarità di diritti e obblighi verso il "popolo" inteso come comunità di consociati stanziati in un territorio sarebbe eluso. Posso avere i riferimenti sulla pronuncia della consulta che ha esteso il 343 cc a tutti i minori anche stranieri? E in base a quale principio la giurisdizione sul minore si radica in base alla presenza sul territorio italiano? Ed infine qual'è la fonte dell'obbligo di provvedere alla tutela di tutti i

Minori stranieri stanziati in Italia, a prescindere dalla reciprocità dello stato di provenienza di tali minori coi minori italiani stanziati? Ad esempio se un minore straniero proviene da uno stato che nega la tutela ad un minore italiano abbandonato o peggio autorizzi la vendita di minori etc? Scusate gli esempi estremi ma credo serva individuare il preciso riferimento normativo di queste tutele che io non conosco.

Seguito di intervento 8) Le sentenze che richiama sono: **Corte cost. 198/2003 e 222/2011.**

Inoltre, per una visione complessiva, mi paiono importanti: **Cass. SU 21799/2010 + Convenzione di New York sui diritti del fanciullo** (legge 176/91) che manifestamente riconosce il diritto del minore alla tutela a prescindere (anche) dalla sua nazionalità o condizione sociale + art. 19 co. 2 lett a) TU 286/98, artt. 31, 32, 33 TU 286/98.

Allego anche alcuni studi che possono essere di interesse (tra i tantissimi pubblicati).

Infine, sulla reciprocità, segnalo l'art. 2, co. 2 TU 286/98 + art. 1 d.p.r. 394/99.

o) ddl sui minori non accompagnati, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato

http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati

Dal sito del Consiglio di Stato, tra le relazioni del corso di formazione tenuto il 28.11.2016 su "Il diritto dell'immigrazione"

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_41777

14

si allega perché di particolare interesse per questa lista la **relazione di Annafrancesca Capone**, giudice del Tribunale di Lecce, che esamina la materia dei minori non accompagnati anche alla luce del ddl approvato di recente dalla Camera

Childrencannotwait

<http://donboscointernational.eu/wp-content/uploads/2016/05/Children-cannot-wait-7-priority-actions-to-protect-children-in-migration-78-organisations-29-November-2016.pdf>

<http://openmigration.org/analisi/le-voci-dei-minori-dalle-violenze-in-libia-allitalia-dove-la-sofferenza-continua/>

10) L'allegata **Cass. 26442-16** risolve il regolamento di competenza in ordine alla tutela di minore non accompagnato, dichiarando competente il Tribunale ordinario e non quello per i minorenni.

11) Qui è rinvenibile comunicato di ASGI e altre associazioni sul nuovo DPCM relativo ai metodi di accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, estensibile a tutti gli altri minori stranieri non accompagnati

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/minori_accertamento_eta_regolamento/

12) In allegato **Cass. 685-17**, Pres. Ragonesi, est. Lamorgese (senza intestazione e con dati personali oscurati), per la quale La tutela del minore straniero non accompagnato spetta al giudice ordinario e non a quello minorile . In allegato, dal "Foro it." di febbraio 2017, il testo di **Cass. 685-17** (per la quale "*per la nomina del tutore del minore straniero non accompagnato è competente il tribunale ordinario in qualità di giudice tutelare e non il tribunale per i minorenni*") con nota adesiva di Barbara Polisenò

In allegato il Pdf del testo **della legge n.47 del 7 aprile 2017 sui MSNA**, che entrerà in vigore il 6 maggio

<http://news.ilcaso.it/libreriaFile/2017%20n.%2047%20-%20Minori%20Stranieri%20non%20accompagnati.pdf>

13) C'è un punto della legge che non mi è chiaro. E' previsto che l'albo dei tutori

per i MSNA sia istituito presso il Tribunale per i minorenni e che è il Tm a stipulare "protocolli d'intesa in merito". Pochi mesi fa la Cassazione ha ribadito (12 gennaio 2017) che la competenza a nominare il tutore anche per i MSNA è del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza. Non mi sembra che la nuova legge modifichi le competenze del giudice tutelare. Mi sfugge qualcosa o è semplicemente una soluzione pratica vale a dire che l'albo si costituisce presso i TM perchè hanno competenze distrettuali e così c'è un albo unico per ogni distretto che poi viene diffuso dai TM ai vari GT collocati sul territorio?

14) Sembrerebbe che la nomina del tutore resti di competenza del GT: occorrerebbe superare con accordi tra gli uffici coinvolti la situazione paradossale che si crea. La cancelleria del GT è inondata dalle segnalazioni per l'apertura della tutela ed il GT emette i decreti, magari revocando la tutela poco tempo dopo perché è stata accertata la maggiore età. Dico questo per esperienza diretta di quanto avviene a Cagliari.

Ora, se questo lavoro immane poteva avere un senso quando la costituzione dell'albo dei tutori e la formazione degli stessi era gestita dal TO, credo non abbia senso alcuno dopo la nuova legge, che prevede la tenuta dell'albo presso il TM. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro da Ufficio del GT, Procura Minori e TM per mettere a punto una soluzione razionale (che, dal mio punto di vista, è che il TM nomini anche il tutore, cosa che, per altro, già avviene in alcuni uffici giudiziari).

15) Il quadro normativo, come definito dalla cassazione di due mesi fa, è immutato. Anche secondo me la frettolosa individuazione del TM come sede in cui è istituito l'albo tutori MSNA va letta dal punto di vista organizzativo. Cito l'esempio dell'Emilia Romagna, dove il garante regionale per l'infanzia (il nostro presidente Luigi Fadiga) per anni ha organizzato corsi di formazione per tutori a livello regionale, istituendo il relativo elenco su base regionale da utilizzare da parte dei diversi GT. Una volta istituito l'albo dei tutori presso il TM, sarà poi necessario individuare i modi di comunicazione fra il TM ed i diversi GT del distretto.

16) comunicazione della Commissione europea sui minori migranti (vedi allegati) <http://www.marinacastellaneta.it/blog/minori-non-accompagnati-la-commissione-alla-ricerca-di-una-maggiore-protezione.html>

Il documento è stato adottato a seguito del Piano di Azione UE 2010-2014 sui MNA e tiene conto di quanto emerso negli ultimi incontri e atti delle istituzioni dell'UE e del Consiglio d'Europa sui MNA, tra cui ricordo:

- il 10° Forum annuale sui diritti dei minori, dedicato alla protezione dei minori migranti e organizzato dalla Commissione europea il 28-30 novembre 2016;
- la Conferenza "Lost in Migration: working together in protecting children from disappearance" organizzata da Missing Children Europe e finanziata dal Fondo Never Alone del programma europeo Epim il 26-27 gennaio 2017;

- il Report del Rappresentante Speciale del Segretario Generale su migrazione e rifugiati del Consiglio d'Europa del 23 marzo 2017,

che denotano l'attenzione che le organizzazioni europee stanno attribuendo ai MSNA

17) Segnalo un interessante link sul sito di CRIN, il *Child Rights Information Network* ossia la rete internazionale basata sulla CRC (convenzione ONU sui diritti del fanciullo), che fornisce notizie autorevoli e affidabili in materia di diritti dei minori, nelle aree ricerca, policy e advocacy:

<https://www.crin.org/en/home/law/access-justice/access-justice-children-country-reports>

Il link contiene i rapporti nazionali di tutti gli Stati del mondo abbastanza aggiornati e redatti da alcune società internazionali di avvocati (White & Case LLP; DLA Piper; Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP; Emery, Mukendi, Wafwana and Associés) dall'Iran Human Rights Documentation Center, dal Confluent Law o dalla stessa CRIN, sull'accesso alla giustizia per i minori.

link alla scheda sull'accertamento dell'età aggiornata alla legge 47/17, redatta da Elena Rozzi e da poco pubblicata sul sito del Servizio Centrale SPRAR, che ho trovato completa e ben strutturata:

[http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/11/FaqAccertamento-et%C3%A0%20rev-legge-Zampa def.pdf](http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/11/FaqAccertamento-et%C3%A0%20rev-legge-Zampa%20def.pdf)

18) chiara ed esauriente analisi critica della legge 47/2017 recentemente approvata, e contenente "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati". L'analisi, di cui condivido ogni punto e in particolare la lettura interpretativa dell'articolo 5 relativo all'accertamento dell'età, è stata redatta da Ciro Cascone ed è stata pubblicata sul numero 2/2017 della rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza". Joseph

<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-note-2017-n-2/76-brevi-riflessioni-in-merito-alla-legge-n-47-17-disposizioni-in-materia-di-misure-di-protezione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-luci-ed-ombre>

19) Sapete dire di sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo relative a situazioni concernenti minori non accompagnati, analoghe ad esempio a quella Rahimi c. Grecia?

20) Sentenze di condanna ma, in merito all'Italia, segnalo un recente provvedimento della Corte EDU. Non si tratta di una sentenza di condanna ma una misura provvisoria emessa in data 17 febbraio 2017 – quindi prima dell'entrata in vigore della L. 47/17 - relativa alla richiesta n. 5797/17 (vicenda "Cona") contro l'Italia, introdotta il 18 gennaio 2017.

Nel caso di specie, era stata denunciata la violazione delle norme previste dall'ordinamento italiano a protezione dei MNA, tra cui l'obbligo di collocamento in adeguate strutture per minori e la tempestiva nomina di un tutore. Alla richiesta di informazioni inviata dalla Corte EDU, il Governo italiano ha risposto sostenendo che i due ricorrenti sarebbero stati maggiorenni e non minorenni. Tuttavia, la perizia effettuata dall'auxologo Prof. Benso ha invece certificato come la maturazione ossea dei due ricorrenti risulti perfettamente compatibile con la minore età dichiarata. Per tale ragione, la Corte ha richiamato in dettaglio nel suo provvedimento le violazioni del dpcm 234/16 denunciate dai ricorrenti, tra cui:

- la mancata indicazione del margine di errore sul referto radiologico, con conseguente impossibilità di applicare il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio;
- l'utilizzo della sola radiografia del polso, anziché di un approccio multidisciplinare comprendente anche una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica;
- la valutazione della radiografia del polso sulla base del metodo di Greulich-Pyle anziché dell'assai più recente e affidabile metodo TW3;
- la mancata comunicazione dei risultati dell'accertamento dell'età agli interessati;
- il trattamento degli interessati come adulti anziché come minori, ai fini dell'assistenza e della protezione, nelle more dell'accertamento dell'età.

La Corte EDU ha concluso il provvedimento, ordinando al Governo italiano il trasferimento dei due ricorrenti considerati di minore età, in strutture adeguate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione dei MNA, comunicando, inoltre, la decisione di trattare il ricorso in via prioritaria.

Il provvedimento è consultabile alla seguente pagina web dell'ASGI:

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/CEDU_art.-39_Cona_14.2.17_erased.pdf

21) Segnalo anche le altre due procedure pendenti innanzi alla Corte Edu, sempre relativamente a minori presenti nel campo di Cona (VE)

Nella prima (Sadio + 4 c. Italia, n. 3571/2017), antecedente al caso Darboe, i minori (quattro) erano stati ricollocati in strutture protette dalla Prefettura di Verona dopo il deposito dell'istanza di misura provvisoria, mentre per il maggiorenne la Corte ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento.

Nella seconda procedura (Dansu + 3 c. Italia, n. 16030/2017) di poco successiva a quella di Darboe, la Corte EDU ha emesso misura provvisoria a tutela dei minori. Per comodità allego i due comunicati.

22) attualmente un altro ricorso alla CEDU contro l'Italia per la detenzione di minori stranieri non accompagnati all'interno del Hotspot di Taranto e per le condizioni di detenzione/accoglienza loro riservate.

E' stato incardinato a luglio 2017 da 14 minori che è stato possibile incontrare grazie alla mediazione di una deputata della Camera (differentemente non avremo avuto accesso ai luoghi, nè le persone ad un avvocato - ciò che è ex se una assurdità).

Le misure provvisorie (liberazione, nomina di un tutore imparziale e collocazione in struttura adeguata), pur richieste ai sensi dell'art. 39 del regolamento della corte, sono state poi oggetto di rinuncia in quanto il governo ha disposto nel senso auspicato dai ricorrenti a seguito della ricezione dell'istanza.

Prosegue il merito del giudizio, ove sono state denunciate le violazioni degli artt. 3, 5, 8 e 13 (in relazione ai precedenti).

E' singolare che il Governo si muova solo ove tali segnalazioni arrivino dalla corte di Strasburgo (pur continuando, invero pervicacemente, nella politica di detenzione illegittima all'interno degli hotspot nei confronti di adulti e minori).

Dario Belluccio

<https://www.osservatoriodiritti.it/2017/08/17/hotspot-taranto-minori-stranieri-trattenuti-illegalmente/>

<http://www.lastampa.it/2017/08/29/italia/cronache/hotspot-prigione-per-giovani-il-caso-taranto-finisce-alla-corte-ue-m1SnHaH3ODon7U8SE71GRK/pagina.html>

23) Bandi per tutori volontari di MSNA
<http://www.garanteinfanzia.org/news/minori-stranieri-non-accompagnati-bando-diventare-tutore-volontario>

link al report pubblicato dal CoE: "Age assessment: Council of Europe memberstates' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration"
<https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-and/168074b723>

Report presentato al Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
ANSA 20 settembre, 19:51

MIGRANTI: STRASBURGO, NO A METODI INVASIVI ACCERTAMENTO ETÀ. ITALIA LI USA, MA BENE CERTE DISPOSIZIONI LEGGE STRASBURGO - Per accertare se un migrante è minorenne o maggiorenne GLI STATI NON DEVONO RICORRERE A ESAMI FISICI CHE RICHIEDANO DI SPOGLIARSI NUDI E NEANCHE A ESAMI DELLO SVILUPPO GENITALE E DEL SENO. Ma gli esami sulla maturità sessuale sono utilizzati in Italia, Azerbaïjan, Danimarca, Ungheria, Lussemburgo, Russia e Ucraina. È quanto afferma il rapporto "La determinazione dell'età: politiche, procedure e prassi all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa rispettose dei diritti dei minori nel contesto della migrazione".

Il documento, elaborato da un esperto indipendente, sarà utilizzato dal Consiglio d'Europa per ELABORARE DELLE LINEE GUIDA SULL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ CHE RISPETTINO I DIRITTI DEI MINORI. Si basa sulle risposte di 37 Paesi membri dell'organizzazione paneuropea a un questionario nella scorsa primavera e sull'analisi di altre fonti. Dieci stati (Albania, Austria, Germania, Liechtenstein, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia, Macedonia e Regno Unito) non hanno risposto.

Dal rapporto emerge anche che il testo della legge 47 del 2017, "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", contiene

alcune disposizioni in linea con gli standard internazionali rispetto all'accertamento dell'età dei giovani migranti. In particolare la legge stabilisce che IL MINORE DEVE DARE IL SUO CONSENSO ALLA PROCEDURA DACCERTAMENTO DELL'ETÀ, e che questa può iniziare sola previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa.

24) Ancora sull'accertamento dell'età del presunto minore <https://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/>

Un recente provvedimento del Tribunale di Trieste sul tema è su <https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17876.pdf&ved=oahUKEwiltMfR1fLWAhXna5oKHTMOAqkQFggxMAQ&usg=AOvVaw2rz2nhS6FobSSOcrVkcw4r>

Sempre sul tema la scheda ASGI e pubblicata sulla seguente pagina web del Servizio centrale SPRAR http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/11/FaqAccertamento-et%C3%A0_rev-legge-Zampa_def.pdf

Poi lo studio realizzato da DajaWenke e pubblicato il mese scorso sul sito del Consiglio d'Europa: <https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-and/168074b723>

25) In allegato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-21 l. 47/17, sollevata dal Tribunale di Benevento

Questo documento del Consiglio d'Europa <http://www.marinacastellaneta.it/blog/necessario-un-approccio-globale-per-stabilire-leta-dei-minori-non-accompagnati.html> del *Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons*, approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 ottobre 2017 ed intitolato "*Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children*" fa seguito al documento che avevo già fatto circolare, adottato dall'*Ad hoc Committee on the Rights of the Child* (CAHENF), con il sostegno del suo gruppo di esperti sui diritti dei minori e sulle garanzie in materia di migrazione (CAHENF-Safeguards), e finalizzato a sviluppare orientamenti sulla tutela e per fornire adeguate garanzie per i minori nel contesto della migrazione.

Allego adesso i seguenti recentissimi materiali:

1. **Protocollo per l'accertamento dell'età dei MSNA nel Comune di Milano**, firmato dagli enti preposti il 13 novembre 2017;
2. **Introduzione al Protocollo** per l'accertamento dell'età dei MSNA nel Comune di Milano;
3. **Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei MSNA** (documento interessante e condivisibile, anche se discutibile la terminologia utilizzata nel documento - migranti minori non accompagnati - promosso tra gli altri da ARCI, ASGI e CNCA), la cui data indicata 11 ottobre 2017, è solo scritta nel nome del file scaricato dal sito della Carta stessa (link al sito: <http://www.cartadisangimignano.eu/homepage-carta-europea-di-san->

gimignano/ da cui potete anche scaricare gli atti del Convegno “La condizione dei minori profughi in Italia e nel mondo e le rotte delle migrazioni minorili”);

4. **Percorso di lettura** del sottoscritto **e percorso filmografico** di Marco Dalla Gassa e Caterina Gionsui **MSNA**, pubblicato in supplemento alla Rassegna bibliografica n. 2/2016 del Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, ottobre 2017.